



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale

N. 59/ 8

di data 31/03/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - AREA EX ATESINA. ALLESTIMENTO DEI LABORATORI PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELLE LINEE GUIDA PER IL MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DELLE AREE LIBERATE DALL'INTERRAMENTO DEL TRATTO CENTRALE DELLA LINEA FERROVIARIA. IMPORTO EURO 200.000,00 - OPERA N. 6654. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 27.03.2023 n. 71, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Area ex Atesina. Allestimento dei laboratori per la progettazione partecipata delle linee guida per il Masterplan di rigenerazione delle aree liberate dall'interramento del tratto centrale della linea ferroviaria" opera 6654, datato febbraio e marzo 2023, dell'importo complessivo di euro 200.000,00 come di seguito ripartito:

A) Lavori

Lotto 1 – opere edili	euro	37.906,00
Lotto 2 - lavori da falegnami sale 1 e 2	euro	10.864,12
Lotto 3 – lavori da falegnami sala 3	euro	22.682,64
Lotto 4 – impianto elettrico sale 1 e 2	euro	30.288,15
Lotto 5 – impianto elettrico sala 3	euro	8.419,09
Oneri della sicurezza	euro	3.663,13

sommano euro 113.823,13

B) lavori da eseguire in economia

B1) lavori in economia non progettualizzabili euro 11.683,90

C) lavori a trattativa privata

C1) allacciamenti euro 1.000,00

D) Forniture e servizi

D1) fornitura bagni chimici mobili	euro	2.000,00
D2) pulizie	euro	5.000,00

sommano euro 7.000,00

E) Somme a disposizione

E1) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) euro 30.000,00

E2) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi) euro 2.276,46

pagina 1/7

E3) oneri fiscali 22% su A, B, C e D	euro	29.371,55	
E4) imprevisti (iva compresa)	euro	4.844,96	
sommano			euro 66.492,97
totale			euro 200.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle altre prestazioni;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce E2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

ritenuto, con riferimento agli artt. 3, comma 1 e a mente dell'art. 7 della L.p. 2/2016, di prevedere la suddivisione dell'opera in cinque lotti, individuati tenendo conto della tipologia delle lavorazioni previste identificabili in tre principali tipologie di professionalità richieste (opere edili, da falegname ed elettriche) molto diverse tra loro, che presuppongono specializzazioni differenti. Con la suddivisione in lotti corrispondenti alle specializzazioni richieste agli operatori si intende anche ottenere il risultato di limitare i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità per le imprese partecipanti di affidarsi ad altri soggetti per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche non eseguite direttamente e di garantire al tempo stesso un'ampia apertura al mercato mediante la fissazione di requisiti rispondenti alle caratteristiche degli operatori presenti sul mercato, favorendo le imprese di ridotte dimensioni, garantendo il migliore soddisfacimento degli obiettivi e dei risultati perseguiti dall'Amministrazione, con un contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale. La suddivisione in lotti risponde inoltre all'esigenza di valutare la possibile esecuzione di parte degli interventi secondo la scansione temporale più avanti accennata;

atteso che la realizzazione dei lavori di cui ai cinque lotti sopra citati avverrà secondo un programma unitario definito dalla Stazione appaltante e secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci B1) lavori in economia non progettualizzabili, D1) fornitura bagni chimici mobili e D2) pulizie alle quali corrispondono specifiche perizie di spesa [una perizia per la voce B1) e un'unica perizia per le voci D1) e D2)], da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana datata allegata alla nota di data 22.03.2023 prot. n. 89991, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le voci del quadro economico sopra specificate adottando distinti affidamenti rispetto ai lavori principali per le motivazioni che di seguito si riportano. I lavori compresi nella voce B1) sono da svolgere con tempistica diversa rispetto alle opere principali necessitando l'allestimento dei laboratori di interventi di modifica di elementi preesistenti in spazi che ospitavano attività di officina meccanica e verniciatura; si tratta di interventi di modesta entità non precisamente progettualizzabili né compiutamente prevedibili data la disomogeneità della natura e dello stato di conservazione degli elementi su cui si andrà ad intervenire. Le prestazioni di cui alle voci D1) e D2) in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle

categorie del progetto principali da affidare a ditte specializzate del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e i lavori e prestazioni nelle perizie di spesa;

richiamate le determinazioni del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana:

- 29.12.2022 n. 59/36 con cui tra l'altro sono stati affidati a soggetto esterno la predisposizione delle linee guida partecipate per il bando di concorso del Masterplan di rigenerazione delle aree liberate dall'interramento del tratto centrale della linea ferroviaria e la progettazione definitiva ed esecutiva degli allestimenti per laboratori presso l'area ex Atesina – Trentolab, opera 6654, verso la corresponsione del compenso di euro 70.049,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi). Contestualmente sono stati costituiti due gruppi misti di progettazione: il primo con riferimento alle citate linee guida partecipate composto da tecnici comunali e da soggetto esterno per la predisposizione delle linee guida partecipate per il bando di concorso del Masterplan di rigenerazione delle aree liberate dall'interramento del tratto centrale della linea ferroviaria, il secondo in merito agli allestimenti dei laboratori presso l'area ex Atesina – Trentolab, composto da tecnici comunali e da soggetto esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva degli allestimenti per laboratori presso l'area ex Atesina, impegnando la somma di euro 70.049,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) di cui euro 18.018,37 per la progettazione degli allestimenti per i laboratori e prenotando la somma di euro 181.981,63 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- 10.03.2023 n. 59/6 con cui tra l'altro è stato affidato a soggetto esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nell'ambito dell'opera in oggetto verso la corresponsione del compenso di euro 8.763,32 (oneri previdenziali e iva compresi) impegnando la relativa spesa e dando atto che a seguito del suddetto affidamento il gruppo misto di progettazione è ora costituito da tecnici comunali e da soggetti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva degli allestimenti per laboratori presso l'area ex Atesina e per il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

visto l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura

negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.”;

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori e delle altre prestazioni previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui ai cinque lotti previsti alla voce A) per un importo complessivo di euro 113.823,13 (i.v.a. esclusa) e i lavori di cui alla voce B) per l'importo di euro 11.683,90 (i.v.a. esclusa) tramite affidamenti diretti previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.
- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 1.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;
- le forniture di cui alla voce D1) per l'importo di euro 2.000,00 (i.v.a. esclusa) e i servizi di cui alla voce D2) per l'importo di euro 5.000,00 a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
I requisiti di partecipazione sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

precisato che i lavori previsti nei Lotto 3 – lavori da falegname sala 3 e Lotto 5 – impianto elettrico sala 3 e relativi alla sala “Verniciatura” verranno eventualmente affidati in un secondo momento, successivamente all'avvio delle prime giornate dell'iniziativa SuperTrento nelle sale 1 e 2, costituenti la sala “Carrozzeria” (oggetto dei Lotti 1, 2 e 4), in seguito ad una valutazione sull'effettiva necessità di utilizzo di tutti gli spazi contemplati nel progetto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) e B) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che “per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di

garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che per il lotto 1 le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano da quantificare nella percentuale del 70% dell'importo complessivo del contratto, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Invece lo scrivente servizio per i lotti 2, 3, 4 e 5 ritiene, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili in sintesi nell'esiguità degli importi, nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 22.03.2023 prot. n. 89991 e di data 23.03.2023 prot. n. 91095;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.03.2023 n. 71, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Area ex Atesina. Allestimento dei laboratori per la progettazione partecipata delle linee guida per il Masterplan di rigenerazione delle aree liberate dall'interramento del tratto centrale della linea ferroviaria” opera 6654, datato febbraio e marzo 2023, dell'importo complessivo di euro 200.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 181.981,63 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 29.12.2022 n. 59/36 di euro 70.049,61 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), di cui euro 18.018,37 per la progettazione degli allestimenti per i laboratori, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento dei lavori e delle altre prestazioni secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il

pagina 6/7

- sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che per il lotto 1 le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 70% dell'importo complessivo del contratto, mentre si rileva per i lotti 2, 3, 4 e 5, di vietare il subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
 8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D68G22000070004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 31/03/23



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 8	di data 31/03/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - AREA EX ATESINA. ALLESTIMENTO DEI LABORATORI PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELLE LINEE GUIDA PER IL MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DELLE AREE LIBERATE DALL'INTERRAMENTO DEL TRATTO CENTRALE DELLA LINEA FERROVIARIA. IMPORTO EURO 200.000,00 - OPERA N. 6654. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 5 aprile 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi